

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 6 GIUGNO 2008, N. 22727: nel caso di condanna per lavori di qualsiasi genere su beni ambientali, l'ordine di rimessione in pristino delle opere abusive è necessariamente conseguente alla sentenza di condanna o ad altra ad essa equiparata.

«...nel caso di condanna per “lavori di qualsiasi genere su beni ambientali”, l'ordine di rimessione in pristino delle opere abusive non costituisce pena accessoria, ma ha natura di sanzione penale di carattere ripristinatorio, attribuita all'autonoma competenza del giudice penale; esso, inoltre, in base alla disposizione del comma 2 dell'art. 163 [d.l.vo 490/99] (ripreso in termini dall'art. 181 co.2 del d. l.vo 22.1.2004 n. 42), è necessariamente conseguente alla sentenza di condanna o ad altra ad essa equiparata, quale, appunto la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cpp (giurisprudenza assolutamente consolidata su tali punti). Il carattere vincolato dell'ordine toglie al giudice qualsiasi potere discrezionale... ».

22727/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA

DEL 14/05/2008

SENTENZA

N. 01188 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. DE MAIO GUIDO	PRESIDENTE	
1.Dott.SQUASSONI CLAUDIA	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.FIALE ALDO	"	N. 013568/2007
3.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	
4.Dott.GAZZARA SANTI	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO
CORTE D'APPELLO di VENEZIA

nei confronti di:


1) RIGONI ROBERTO N. IL 14/02/1951
avverso SENTENZA del 26/10/2006
GIP TRIBUNALE di BASSANO DEL GRAPPA

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal ^{PRESIDENTE} ~~Consigliere~~

DE MAIO GUIDO

*Adatto il PM in persona del dott. Passacantando Guglielmo
che ha concluso per l'annullamento senza ricorso limitat-
tamente all'avverso ordine di rimozione in pristino.*



MOTIVAZIONE

Con sentenza in data 26.10.2006, emessa su richiesta delle parti ex art.444 cpp, il GIP del Tribunale di Bassano del Grappa applicò a Roberto Rigoni la pena di mesi due di arresto ed euro 22.000 di ammenda, in relazione al reato di cui all'artt.163 d.l.vo 490/99 in riferimento all'art.44 co.1 lett.c) dpr 380/01, acc. in Asiago nel marzo 2003.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Proc. Gen. presso la Corte d'Appello di Venezia, denunciando con unico motivo la violazione del comma 2 del cit.art.163 d.l.vo 490/99, perché il primo Giudice "ha omesso di ordinare con la sentenza di condanna la rimessione in pristino dei luoghi, sanzione amministrativa la cui obbligatorietà ed applicabilità in sede di giudizio penale è stata confermata anche dalla legislazione successiva in materia di paesaggio ed ambiente".

Il ricorso è fondato, in quanto, nel caso di condanna per "*lavori di qualsiasi genere su beni ambientali*", l'ordine di rimessione in pristino delle opere abusive non costituisce pena accessoria, ma ha natura di sanzione penale di carattere ripristinatorio, attribuita all'autonoma competenza del giudice penale; esso, inoltre, in base alla disposizione del comma 2 dell'art.163 (ripreso in termini dall'art.181 co.2 del d.l.vo 22.1. 2004 n.42), è necessariamente conseguente alla sentenza di condanna o ad altra ad essa equiparata, quale, appunto, la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cpp (giurisprudenza assolutamente consolidata sui tali punti). Il carattere vincolato dell'ordine toglie al giudice qualsiasi potere discrezionale, per cui esso deve essere emesso anche se (come nel caso in esame) le parti non vi abbiano fatto riferimento in alcuna delle clausole del "patto" (a diversa conclusione dovrebbe giungersi nella sola ipotesi in cui le parti abbiano espressamente escluso l'irrogazione della sanzione; in tale ipotesi, il Giudice dovrebbe respingere il patto perché illegittimo). Ne deriva che la sentenza impugnata, avendo applicato la pena richiesta dalle parti senza emettere il detto ordine, è inficiata dalla denunciata violazione del co.2 dell'art.163 d.l.vo 490/99 e limitatamente all'omissione stessa va annullata. Deve, tuttavia, trattarsi di annullamento senza rinvio, potendo l'ordine in questione essere emesso, a norma dell'art.620 lett.1) c.p.p., direttamente da questa Corte, appunto perché, come già detto, si tratta di disposizione obbligatoria e priva di qualsiasi contenuto discrezionale (tra le molte, Cass. Sez.III, 3.7.2000 n.7617, Pusateri).

E' opportuno precisare che, poiché il ricorso ha riguardato la sola pronuncia della sanzione amministrativa, la sentenza è diventata definitiva in ordine alle vere e proprie disposizioni penali, per cui non è neppure ipotizzabile la prescrizione del reato verificatasi successivamente alla sentenza stessa.

P. Q. M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso ordine di rimessione in pristino, rimessione che dispone

Così deliberato il 14.5.2008

IL PRESIDENTE EST.

